



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERE 128/09/11 del 29-7-2009

Oggetto: Edilizia residenziale pubblica- Art. 16 l.r. 20-11-2008, n. 15

L'art. 16 della l.r. 20 novembre 2008, n. 15 (recante norme in materia di contrasto alla criminalità) impone ai soggetti privati destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica di importo superiore a 150.000,00 euro, per la realizzazione di opere di edilizia civile, di impianti sportivi o ricreativi e strutture di ricettività turistica, di affidare l'esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA). Fra i destinatari della disposizione vanno annoverate alcune cooperative edilizie finanziate dalla Regione che hanno già appaltato le opere civili da realizzare.

Tale norma pone un obbligo per il futuro di affidamento dei lavori ad imprese "qualificate" senza disciplinare le conseguenze sui contratti di appalto già stipulati. Pertanto, in relazione all'assoggettabilità o meno dei privati alle norme in argomento non rileva la data del finanziamento, che non esaurisce la fattispecie oggetto della disposizione, ma quella del perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva di evidenza pubblica correlata all'affidamento, anche sotto riserva, di lavori. (cfr. in tema di irretroattività della legge: Cass., sez. III, 18-07-2002, n. 10436).

VOCE: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-

RIF. NORM. l.r. 20-11-2008, n. 15, Art. 16

